AFFIDAMENTO *IN HOUSE* DEL SEGMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO STOCCAGGIO E TRASFERENZA DEI RIFIUTI CER 200108 (FRAZIONE ORGANICA) E CER 200201 (SFALCI DI POTATURA) PRODOTTO DAI COMUNI DELL'ATO_SALERNO (GESTIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITA' SARDONE DI GIFFONI VALLE PIANA) ALLA

**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta**
(*ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21*)

Allegato sub. "A" alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. -- del_----.....

## INFORMAZIONI DI SINTESI

| | |
|---|---|
| Oggetto dell'affidamento | Segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo allo stoccaggio e trasferenza dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di potatura) |
| Ente affidante | Ente d'Ambito Salerno (di seguito denominato sinteticamente "EDA Salerno"), quale Ente di governo d'Ambito ex art. 3 bis, D.L. 138/2011, istituito dalla Regione Campania con Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 |
| Tipo di affidamento | Concessione di servizio |
| Modalità di affidamento | Affidamento in regime di *"in house providing"* a Società a totale partecipazione pubblica |
| Durata del contratto | Anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di servizio |
| Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo | La relazione riguarda un nuovo affidamento ex art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 |
| Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare | Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il bacino territoriale dell'ATO Salerno (n. 158 Comuni della Provincia di Salerno + n. 3 Comuni della Provincia di Avellino) |

## SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

| | |
|---|---|
| Nominativo | avv. Bruno Di Nesta |
| Ente di riferimento | Ente d'Ambito Salerno - EDA SA |
| Area/servizio | Direttore Generale |
| Telefono | |
| Email | direttoregenerale@edarifiutisalerno.it |
| Data di redazione | Ottobre/novembre 2020 |

## SEZIONE A - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

**NORMATIVA UE:**

A livello europeo, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rientra nella nozione di "servizio di interesse economico generale – SIEG" la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione.

Tra le fonti più significative si citano:

- il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM(2004), ove si precisa che *"nell'Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l'accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l'Unione europea"*;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 36 rubricato "Accesso ai servizi d'interesse economico generale" secondo cui "*al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea*";
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: art. 14 secondo cui "*...in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni; in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi*". Art. 106 *"Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione..."*;
- con riferimento alla contrattualistica pubblica, le più recenti direttive europee e, in particolare, la Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione che, oltre a fornire per la prima volta una disciplina organica della materia delle concessioni, fra le quali è annoverabile la concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individua all'art. 17 le condizioni di ammissibilità degli affidamenti *in house providing* ("concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico") dettando una disciplina analoga a quella contenuta nell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari;

**NORMATIVA NAZIONALE:**

A livello interno, la normativa in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi, quesiti referendari e pronunce della Corte costituzionale incidendo anche sulla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, oggi rinvenibile in una molteplicità di fonti legislative.
*In primis*, il D.Lgs. 152/2006 ("*T.U. in materia ambientale*") definisce la gestione integrata dei rifiuti come il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volta ad ottimizzare la gestione dei rifiuti prevedendo, all'art. 203, una durata dell'affidamento comunque non inferiore a quindici anni.
Peraltro, ai sensi del medesimo d.lgs. (unitamente all'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012), l'erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani risulta attività originariamente riservata ai Comuni (c.d. "privativa" comunale) i quali, in ogni caso, svolgono le relative funzioni attraverso l'ente di governo dell'ambito.
In riferimento alle modalità di affidamento dei servizi va ricordato invece che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, le tre forme di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica previste dall'ordinamento europeo (società *in house*; società mista; procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio) oggi si equivalgono anche a livello interno.
In tal senso dispone, del resto, anche l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, nella parte in cui rinvia direttamente alle forme di affidamento consentite dall'ordinamento europeo e ai relativi requisiti.
Inoltre, ai fini dell'affidamento del servizio tramite la modalità dell'"*in house providing*" risultano di particolare rilievo i seguenti riferimenti normativi:

- art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 ai sensi del quale "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";
- art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ai sensi del quale "*(...) la relazione* [di cui al suindicato art. 34] *deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966(...)*";

- art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, emanato in attuazione delle direttive 2014 UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e di appalto pubblico, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, recante il "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:
  - il comma 1, ai sensi del quale una concessione o un appalto pubblico, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
    b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
    c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*
  - il comma 2, ai sensi del quale *un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore*;
  - il comma 5, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un *controllo congiunto* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    a) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
    b) *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
    c) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;*
- art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di*

*universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*";

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*"), come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, e in particolare l'art. 16 dedicato alle *Società in house*, di cui si richiamano i seguenti:
  - comma 1, ai sensi del quale "*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata*";
  - comma 2, ai sensi del quale "*Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
    a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
    b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
    c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile*";
  - comma 3, ai sensi del quale "*Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*";
  - comma 3-bis, ai sensi del quale "*La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*".

Circa i soggetti competenti in materia, va ricordato che ai sensi del suindicato art. 3 bis del D.L. 138/2011:

"*A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012[...];*
*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma*

*1 del presente articolo [...]*".

Sempre agli Enti di governo spetta, poi, al momento dell'affidamento del servizio, la predisposizione della relazione prevista nel suindicato art. 34, comma 20, del D.L. n. 179-2012, in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

La presente relazione riporta, pertanto, le valutazioni poste alla base dell'affidamento in oggetto.

**NORMATIVA REGIONALE**

Conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 138/2011, la Regione Campania con la LR n. 14/2016 e ss.mm.ii.:

- ha previsto la propria competenza in tema di predisposizione ed adozione del Piano Regionale dei Rifiuti, composto da:
  a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU);
  b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS);
  c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB);
- ha individuato, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, l'intero territorio regionale in n.7 ambiti territoriali ottimali, tra i quali quello di Salerno, con la possibilità, al fine di assicurare una migliore qualità del servizio all'utenza, per ciascun ATO di essere articolato in più aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD);
- ha disposto l'obbligo per i Comuni della Regione Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EDA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla citata legge;
- ha previsto per gli EE.DD.AA. una personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- ha individuato per gli EE.DD.AA. le seguenti competenze:
  - predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento ide Piano d'Ambito entro 60 giorni dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;
  - ripartizione, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, del territorio dell'ATO in SAD;
  - individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;
  - definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e indicazione dei relativi standard;
  - definizione degli obblighi di servizio pubblico e delle eventuali compensazioni economiche;
  - determinazione della tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale,

individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i);

- in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, autorizzazione, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, di accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-Ambiti;
- svolgimento di ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 e dalla medesima legge regionale;

- ha disposto il subentro degli EE.DD.AA. in tutti i rapporti giuridici relativi all'affidamento dei servizi incorso;

- ha previsto l'indizione da parte degli Enti d'Ambito di nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla L.R.;

- ha previsto che le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuino a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge;

- ha previsto, tra gli ATO in cui è stato suddiviso il territorio della Campania, l'ATO Salerno, riferito a tutti i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Salerno, oltre a n. 3 Comuni della Provincia di Avellino (Calabritto, Caposele e Senerchia).

**SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.**

***B. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

La Società *in house* EcoAmbiente Salerno S.p.A. eseguirà le attività descritte nelle schede seguenti.

| **1. GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO** | |
|---|---|
| Modalità di esecuzione del servizio | Espletamento di ogni attività collegata alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) |
| Territorio servito | Tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Salerno |

| | |
|---|---|
| Utenze servite | Utenze domestiche ed Utenze non domestiche |
| Frequenze di espletamento del servizio/standard | Quotidiano |
| Unità di misura del servizio | €/Ton. |
| Impianti di conferimento | Impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) |

***ASSETTO GESTIONALE di ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. AL 30/09/2020***

**Sede legale:** Salerno - Via Sabato Visco, 20 - Cap 84131

**C.F/P.IVA: 04773540655**

**PEC:** ***ecoambientesalerno@pec.it***

| | |
|---|---|
| **Stato attività** | **Impresa ATTIVA** |
| **Attività prevalente** | **Cod. ATECO: 38.11** - Raccolta di rifiuti solidi urbani indifferenziati |

| | |
|---|---|
| **Oggetto sociale.** | Scopo primario della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione è la gestione integrata dei rifiuti e delle connesse infrastrutture, dotazione ed impianti, nell'ambito territoriale ottimale secondo criteri di trasparenza, efficienza efficacia, economicità, ad autosufficienza, in conformità alle Direttive dall'Unione Europea, alla normativa nazionale e regionale di settore in attuazione del Piano industriale d'Ambito.<br><br>La società può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare:<br>la ricognizione ed il censimento di tutti gli impianti, strutture ed attrezzature, di qualunque genere e natura, mobiliare e/o immobiliare, operanti nel territorio, aventi ad oggetto l'attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti e quelle connesse, siano essi gestiti da privati, da Enti Locali, *anche in house providing*;<br>la gestione dei siti di stoccaggio, delle discariche e degli impianti anche mobili, per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, dei beni, delle altre dotazioni acquisite e/o conferite dal socio e comunque di tutti gli impianti di qualsiasi genere inerenti i rifiuti, di proprietà o nella disponibilità, a qualunque titolo Gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani finalizzata al recupero e allo smaltimento realizzata mediante Trattamento Meccanico-Biologico (TMB), gestione delle discariche cc.dd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio, raccolta, trasporto e preselezione di rifiuti di imballaggio in vetro, nonché la gestione degli impianti di trattamento e/o smaltimento a servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani dell'ATO SALERNO degli Enti locali.<br>il trattamento di ogni tipo di rifiuto secondo le diverse tipologie indicate nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. L'attività va intesa nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, con ciò intendendosi tutte le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo.<br>la predetta società , inoltre può effettuare i servizi di igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati al punto precedente |

| | |
|---|---|
| | siano comunque comuni, connessi o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche, quali le attività di spazzamento strade ad aree comunali e provinciali aperte al pubblico, la disinfestazione, sanificazione e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, gli espurghi le fosse biologiche, i piazzali stradali nonché tutte le attività di bonifica ed i servizi similari.<br>I processi finalizzati ad implementare e migliorare la raccolta differenziata e a ridurre la produzione dei rifiuti, in attuazione delle direttive comunitarie in materia;<br>l'attivazione dei processi industriali finalizzati all'impiego ed alla lavorazione delle frazioni dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata sotto forma di materie prime, seconde;<br>La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);<br>la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessa al ciclo integrato dei rifiuti;<br>La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di produzione di energia elettrica e termica utilizzando frazioni di rifiuti anche organici, di reti di distribuzione e teleriscaldamento con utilizzo combinato anche di fonti rinnovabili;<br>La progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio e trattamento, di centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, valorizzazione, smaltimento e compostaggio delle frazioni organiche;<br>La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;<br>La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;<br>La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici (R.A.E.E.);<br>La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi |

| | |
|---|---|
| | provenienti da attività industriali;<br>La progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;<br>Tutte le attività di progettazione di cui ai punti precedenti sono finalizzate unicamente alla costruzione degli impianti innanzi indicati e sono svolte esclusivamente in funzione della realizzazione dell'oggetto sociale, con esclusione di qualsiasi attività autonoma di progettazione a favore dei terzi estranei alla società;<br>La commercializzazione dei prodotti derivanti dallo smaltimento, ivi compresa l'energia elettrica e termica ricavata dagli impianti di cui ai punti precedenti, e dalle materie prime seconde derivate dal processo di preselezione e trattamento dei rifiuti;<br>Le attività di gestione tecnico manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;<br>L'elaborazione di progetti e lo sviluppo di attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;<br>Le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinanti nell'ambito del territorio provinciale;<br>Le attività di autotrasporto compreso il conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari;<br>I servizi e le attività strumentali, complementari e connesse al ciclo integrato dei rifiuti ed alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti, ivi comprese le attività finalizzate alla tutela ed alla bonifica del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme di risanamento ambientale del territorio, le attività di rimozione dei danni conseguenti alle discariche abusive e sature, le attività editoriali per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e quelle di consulenza e di elaborazione dati;<br>La gestione e la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa integrata ambientale (TIA); |

| | |
|---|---|
| | La produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica e termica, ottenute mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili anche in forma combinata con altre fonti energetiche rinnovabili (eolico, fotovoltaico, solare termico, geotermico, idraulico) e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;<br>Intermediazione e il commercio di rifiuti, anche di frazioni riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;<br>La ricerca e la formazione nel settore della salvaguardia dell'ambiente;<br>Nel proseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà completare tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenza a partecipazione in altre società;<br>Inoltre sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà costituire società strumentali, comunque partecipate dall'EDA Salerno in misura maggioritaria e non inferiore al 51% del capitale sociale, per la gestione di singoli segmenti del ciclo integrato dei rifiuti, nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia;. |

## *B. 2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE*

*Definizione degli obblighi di servizio pubblico*

Il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. n. 146/1990 per quanto attiene alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il servizio, pertanto, non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Gestore.

Trattandosi di servizio pubblico in senso anche "soggettivo" del termine, i relativi obblighi (intesi quali misure regolatorie specifiche imposte al fornitore del servizio mediante adeguati provvedimenti, in relazione ai differenti "servizi di pubblica utilità") trovano definizione nel Contratto di Servizio, destinata a regolare i rapporti tra l'EDA Salerno e la società affidataria EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, oltre che negli altri strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio espressamente richiamati dal medesimo Contratto.

L'attuazione dei principi giuridici generali in materia di servizi pubblici è inoltre assicurata dalla Carta dei Servizi che la EcoAmbiente Salerno S.p.A. dovrà approntare e sottoporre all'approvazione dell'EDA Salerno.

La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti previsti in particolare nella detta Carta dei Servizi.

### *1. Eguaglianza*

La Società affidataria, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi.

Nell'erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche.

Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Comunque, il gestore si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto delle indicazioni del Piano d'Ambito elaborato dall'EDA Salerno.

A tale scopo essa, provvede a:

- dotarsi di un sito web accessibile, nel rispetto degli standard internazionali. Per "accessibilità" si intende un insieme di tecniche ed applicazioni progettuali volte a rendere i contenuti informativi di un sito web raggiungibili e fruibili da chiunque, cercando di eliminare gli ostacoli, sia di tipo tecnologico (computer non aggiornati, differenti browser e risoluzioni

video) che relativi alle disabilità (difficoltà visive, motorie e percettive);
- in occasione di interruzioni programmate o non programmate nell'erogazione del servizio minimizzare il disagio conseguente;
- favorire il pagamento rateizzato delle fatture di importo elevato.

2. ***Imparzialità***

La Società affidataria ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta l'erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

3. ***Continuità***

La Società affidataria fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nel contratto di servizio.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso.

4. ***Partecipazione***

Il servizio costituisce, come già detto, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità. In primo luogo, esso è caratterizzato dalla continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica. Detto principio comporta che, oltre a farne discendere altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità, è necessario garantire ai cittadini che il_servizio_non sia interrotto nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio in caso di mancato pagamento della tariffa).

In tal senso, la Società garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore da' immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

L'utente ha comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni del D.Lgs. n. 195/2005, nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti dal gestore rispetto ai quali l'utente medesimo vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241

recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.

### 5. *Efficienza ed efficacia*

Il servizio è erogato dalla Società in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

### 6. *Cortesia*

Il gestore garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento.

### 7. *Chiarezza e comprensibilità dei messaggi*

La Società affidataria, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla l'efficacia.

### 8. *Sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute*

La Società affidataria garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

La Società garantisce l'attuazione di un sistema di gestione ambientale, assicurando, per quanto connesso all'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il miglioramento continuo, la conformità alle norme di settore, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

La Società nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantisce, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

La Società è tenuta a rispettare, anche per quanto attiene gli appalti, le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente e del pubblico decoro.

Le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti dovranno esser condotte con puntualità ed imparzialità e saranno svolte secondo la norma di buona tecnica UNI 11098:2003 "Sistemi di gestione della qualità".

La Società si impegna ad intraprendere con la massima celerità un dialogo con le associazioni di tutela del consumatore al fine di strutturare un sistema di monitoraggio sulla soddisfazione dell'utenza che coinvolga anche l'operato delle riferite Associazioni.

### 9. *Privacy*

La Società affidataria si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Accanto a tali obblighi di servizio pubblico, la gestione dei rifiuti sarà altresì assicurata conformemente al dispositivo dell'art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 secondo i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti.

*Finanziamento degli oneri di servizio universale*

I costi del servizio pubblico di gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi saranno integralmente coperti dall'incasso del corrispettivo di conferimento fissato dalla EcoAmbiente Salerno S.p.A.

Circa i flussi finanziari, i Comuni conferitori verseranno direttamente alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. gli importi definiti a copertura dei costi.

**SEZIONE C - MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA.**

La modalità prescelta per l'affidamento del servizio *de quo*, anche in attuazione di quanto previsto dal Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno con Deliberazione n. 10 del 06.08.2020, è l'affidamento in regime di *"in house providing"* a Società a totale partecipazione pubblica.

Sotto il profilo della legittimità di detta scelta, è appena il caso di ricordare che muovendo dalla nota sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, cd. "Teckal" - che costituisce il leading case in materia di *in house* - la giurisprudenza ha individuato nel c.d. "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e nella "attività prevalente" nei confronti degli enti pubblici soci i requisiti che devono sussistere affinché una società possa definirsi *in house* e, pertanto, possa ricevere direttamente affidamenti di appalti o concessioni.

Detti requisiti hanno trovato una definizione positiva nel Codice dei contratti pubblici e nel Testo unico delle società partecipate.

Gli approdi della giurisprudenza sopra richiamati hanno trovato generale ingresso nel nostro ordinamento con il recepimento delle nuove direttive europee in materia di contratti pubblici. In particolare, in linea con le corrispondenti previsioni delle direttive, l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 delinea il modello dell'*in house* come uno dei casi di mancata applicazione delle regole del codice che ricorre quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

**a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;**

**b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;**

**c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione (che non comportano controllo o potere di veto) previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.**

Il comma 2 definisce i requisiti del "controllo analogo" che si realizza quando un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Il D.Lgs. n. 50 del 2016 detta regole in tema di affidamenti *in house* anche all'art. 192.

La norma in parola impone adeguate forme di pubblicità e trasparenza per le società destinatarie di affidamenti *in house* (iscrizione nell'elenco istituito presso l'A.N.AC. e obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti l'affidamento), oltre che il rispetto dei principi di economicità ed efficienza (richiedendo la preventiva valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house* in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza).

Venendo al caso di cui si tratta nella presente Relazione, va sottolineato che l'affidamento *in house* del servizio *de quo* in favore della EcoAmbiente Salerno S.p.A. è una diretta conseguenza di quanto disposto dal Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno con Deliberazione n. 10 del 06.08.2020, con la quale si è stabilito di "*esprimere un atto di indirizzo al Direttore Generale affinché, nel Piano d'Ambito da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio d'Ambito, preveda l'affidamento in house alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione della gestione dell'impiantistica pubblica per la gestione dei rifiuti a servizio dell'ATO Salerno*";

A tal proposito, è opportuno far rilevare che la EcoAmbiente Salerno S.p.A. è una Società di capitali a totale partecipazione pubblica, avente sede in Salerno alla Via Sabato Visco, n. 20, costituita con atto per notar Orlando del 30.12.2009 dall'Ente Provincia di Salerno, suo precedente socio unico, ai sensi della Legge 26 febbraio 2010, di conversione del D.L 30.12.2009, n. 195, affidataria fin dalla sua costituzione da parte della medesima Provincia di Salerno del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, site nel perimetro territoriale della Provincia di Salerno, tra cui l'impianto cd. TMB -in Battipaglia e n. 5 discariche cc.dd. "*post mortem*".

Con "atto di cessione di azioni" per notar Francesco Coppa del 25.06.2020, **l'EDA Salerno ha acquistato dalla Provincia di Salerno la totalità delle azioni della EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione.**

Ora, in considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, **nel caso di specie sussistono tutti i requisiti previsti per la forma di affidamento diretto a società *in house*.**

Innanzitutto, con riferimento al requisito della "**partecipazione pubblica totalitaria**", si fa rilevare che la EcoAmbiente Salerno S.p.A. è **Società a totale partecipazione pubblica (interamente partecipata dall'EDA Salerno)**, quindi è esclusa ogni partecipazione, seppur minoritaria, di un'impresa privata al capitale della predetta Società.

In secondo luogo, con riferimento al requisito del cd. "**controllo analogo**", va evidenziato che **l'EDA Salerno esercita sulla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi**, in ossequio alla previsione di cui all'art. 20 dello Statuto dell'EDA.

Tale norma statutaria prevede che, avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore Generale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti. In particolare, con tale Regolamento sono individuati:

a) gli atti di indirizzo strategico dell'ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore;

b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'ente controllante;

c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione dell'ente controllante;

d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;

e) clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);

f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

Pertanto, in attuazione della citata previsione statutaria, con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 9 del 06.08.2020, è stato adottato dall'EDA apposito "*Regolamento per il controllo analogo sulle società in house*".

Quanto, infine, al requisito della "**destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante**", si fa rilevare che **oltre l'80 per cento dell'attività della Società è effettuata in favore dell'EDA Salerno e, attraverso esso, dei Comuni obbligatoriamente associati al predetto Ente** (come da nota Ecoambiente prot. n. 2659 del 21.07.2020, di riscontro a specifica richiesta dell'EDA prot. n. 1447 del 21.07.2020).

## SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA.

### APPROCCIO METODOLOGICO

Ai fini dell'affidamento del servizio, lo schema tipo di Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) prevede l'illustrazione della "*motivazione economico-finanziaria della scelta*", richiamando in particolare la valutazione dell'efficienza e dell'economicità, attraverso la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento, dell'assetto economico patrimoniale e della dimensione di equity e debito.

Premesso che:

**1)** il segmento funzionale del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti relativo allo stoccaggio e trasferenza dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di potatura) è stato gestito dalla Gesco Ambiente Scarl, in regime emergenziale, in forza di Ordinanza Commissariale n. 25/2004, divenuta inefficace con la cessazione dello stato di emergenza (ai sensi dell'art. 5 DL 195/2009), poi temporaneamente prorogata con Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della G.R.C. (n. 1/2011 e n. 8/2012), per il tempo strettamente necessario alla operatività del regime ordinario e, comunque, per un arco temporale non superiore a 18 mesi (si cfr. art. 191 co. III TUA), dunque ad oggi definitivamente caducate;

**2)** con "atto di cessione di azioni" per notar Francesco Coppa del 25.06.2020, l'EDA Salerno ha acquistato dalla Provincia di Salerno la totalità delle azioni della EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione;

**3)** con Deliberazione n. 10 del 06.08.2020, il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno ha stabilito di "*esprimere un atto di indirizzo al Direttore Generale affinché, nel Piano d'Ambito da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio d'Ambito, preveda l'affidamento in house alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione della gestione dell'impiantistica pubblica per la gestione dei rifiuti a servizio dell'ATO Salerno*";

**4)** con Deliberazione n. 11 del 06.08.2020, il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno ha stabilito di "*disporre il subentro della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. nella gestione dell'impianto pubblico sito in località Sardone di Giffoni Valle Piana (SA), attualmente gestito dalla società GES.CO Ambiente s.c.a.r.l. in liquidazione, e il conseguente affidamento "in house" del servizio di stoccaggio e trasferenza dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di potatura) prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno in favore della stessa EcoAmbiente, garantendo la continuità occupazionale del personale addetto*";

**5)** con comunicazione a mezzo PEC (prot. n. 3699 del 28.10.2020, acquisita al protocollo dell'EDA al n. 2034/2020 del 28.10.2020), la EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha trasmesso una "*Relazione in ordine al Subentro nella gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana*". In particolare, nella predetta Relazione la EcoAmbiente Salerno afferma di "*poter assicurare l'efficiente servizio di stoccaggio e trasferenza dei rifiuti (frazione organica e sfalci di potatura), prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno al corrispettivo di euro 169,00/ton. in luogo degli attuali euro 171,64/ton., con un risparmio per la collettività provinciale di circa 150.000 Euro*". Inoltre, con riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute della popolazione residente nell'area circostante l'impianto *de quo*, nella predetta Relazione la EcoAmbiente

Salerno afferma che vi è la "*necessità di destinare una aliquota dei proventi stimati ad indispensabili investimenti, soprattutto di natura mitigativa dell'impatto ambientale, (mediante la realizzazione di rinverdimento delle pareti delle recinzioni con piante profumate, completamento del perimetro di impianto con filari alberati, etc.) e con l'adozione di soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo, aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti, (attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili, nell'ottica di raggiungere elevati livelli di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

**6)** con comunicazione a mezzo PEC (prot. n. 3722 del 02.11.2020, acquisita al protocollo dell'EDA al n. 2074/2020 del 02.11.2020), la EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha trasmesso una "*Relazione Piano economico Finanziario esercizi 2021-2023" in ordine all'affidamento della gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in località Sardone nel comune di Giffoni Valle Piana*". Con la predetta Relazione, la EcoAmbiente Salerno ha trasmesso un Piano economico-finanziario "*che dimostra la sostenibilità del piano economico finanziario in oggetto di durata triennale, partendo dal dato storico della gestione Ges.Co riferito all'esercizio 2019*", specificando altresì che "*Gli utili realizzati saranno destinati ad investimenti necessari ad effettuare gli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale, oltre ad una maggiore economicità dei Comuni conferitori dell'ATO Salerno*".

Si riporta di seguito il Piano Economico-Finanziario predisposto dalla EcoAmbiente Salerno, di durata triennale pari a quella dell'affidamento in parola:

| | | | ECOAMBIENTE | | ECOAMBIENTE | | ECOAMBIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2019 | | Previsionale 2021 | | Previsionale 2022 | | Previsionale 2023 |
| Tonn. | **RICAVI** | Tonn. | | Tonn. | | Tonn. | |
| | | | | | | | |
| 70570 | stoccaggio e trasferenza smaltimento | 76.000 | 12.844.000,00 | 80.000 | 13.520.000,00 | 85.000 | 14.365.000,00 |
| 1300 | stoccaggio e trasferenza smaltimento | 1.300 | 130.000,00 | 1.300 | 130.000,00 | 1.300 | 130.000,00 |
| | | | **12.974.000,00** | | **13.650.000,00** | | **14.495.000,00** |
| | | | | | | | |
| | Altri Ricavi | | - | | - | | - |
| | | | **12.974.000,00** | | **13.650.000,00** | | **14.495.000,00** |
| | **COSTI** | | | | | | |
| | Personale | | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | | 1.100.000,00 |
| | | | | | | | |
| | Materie Prime | | 10.027.848,00 | | 10.556.800,00 | | 11.215.750,00 |
| | servizi | | 294.502,00 | | 309.600,00 | | 328.950,00 |
| | godimento beni terzi | | 12.746,00 | | 13.600,00 | | 14.450,00 |
| | | | **11.485.096,00** | | **12.030.000,00** | | **12.659.150,00** |
| | | | | | | | |
| | **oneri diversi** | | | | | | |
| | imu | | 8.918,00 | | 8.918,00 | | 8.918,00 |
| | imposte di bollo | | 437,00 | | 437,00 | | 437,00 |
| | ccia | | 978,00 | | 978,00 | | 978,00 |
| | sanzioni | | - | | - | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quote associative | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | imposte registro | | 870,00 | | 870,00 | | 870,00 |
| | pubblicazioni bandi gare | | 3.639,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | Altri oneri | | 180.000,00 | | 150.000,00 | | 135.000,00 |
| | | | **197.342,00** | | **170.703,00** | | **155.703,00** |
| | | | | | | | |
| | Svalutazione crediti | | 245.200,00 | | 245.200,00 | | 245.200,00 |
| | accantonamenti | | - | | - | | - |
| | Ammortamenti | | 85.000,00 | | 260.000,00 | | 460.000,00 |
| | variazione rimanenze | | - | | - | | - |
| | Proventi/oneri | | 25.000,00 | | 15.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | | | | |
| | Imposte | | 493.000,00 | | 502.200,00 | | 569.114,00 |
| | | | | | | | |
| | **UTILE /PERDITA** | | **468.362,00** | | **441.897,00** | | **405.833,00** |

Il Piano Economico-Finanziario triennale, presentato dalla Società Ecoambiente, risulta internamente coerente e sostenibile, nonché garante dell'equilibrio economico-finanziario per l'intera durata dell'affidamento *de quo*.

**Analisi comparata dei costi del servizio.**

Con riferimento al segmento del servizio oggetto di affidamento [(stoccaggio e trasferenza dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di potatura)], è stata svolta un'analisi comparata dei costi praticati dall'attuale detentore dell'impianto Gesco Ambiente Scarl con quelli che praticherà la EcoAmbiente Salerno S.p.A. a valle dell'affidamento del servizio *de quo*.

In particolare, come sopra evidenziato, con comunicazione a mezzo PEC (prot. n. 3699 del 28.10.2020, acquisita al protocollo dell'EDA al n. 2034/2020 del 28.10.2020), la EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha trasmesso una "*Relazione in ordine al Subentro nella gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana*".

In particolare, nella predetta Relazione la EcoAmbiente Salerno afferma di "***poter assicurare l'efficiente servizio di stoccaggio e trasferenza dei rifiuti (frazione organica e sfalci di potatura), prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno al corrispettivo di euro 169,00/ton. in luogo degli attuali euro 171,06/ton., con un risparmio per la collettività provinciale di circa 150.000 Euro***".

Pertanto, l'affidamento "*in house*" alla EcoAmbiente Salerno del servizio di stoccaggio e trasferenza dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di potatura) prodotti dai Comuni dell'ATO Salerno e la conseguente gestione dell'impianto pubblico sito in località Sardone di Giffoni Valle Piana (SA), consentirà all'EDA Salerno di razionalizzare la gestione dell'impiantistica pubblica a servizio dell'ATO, di efficientare la gestione integrata dei rifiuti urbani e **di apportare evidenti economie di scala a beneficio dei Comuni dell'ATO Salerno, con un risparmio immediato per la collettività provinciale stimato in circa**

**Euro 150.000,00 annui.**

Inoltre, con riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute della popolazione residente nell'area circostante l'impianto *de quo*, nella predetta Relazione la EcoAmbiente Salerno afferma che vi è la "*necessità di destinare una aliquota dei proventi stimati ad indispensabili investimenti, soprattutto di natura mitigativa dell'impatto ambientale, (mediante la realizzazione di rinverdimento delle pareti delle recinzioni con piante profumate, completamento del perimetro di impianto con filari alberati, etc.) e con l'adozione di soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo, aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti, (attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili, nell'ottica di raggiungere elevati livelli di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*".

Pertanto, va evidenziato il preminente interesse pubblico a garantire - attraverso l'affidamento "*in house*" alla EcoAmbiente Salerno - una virtuosa gestione pubblica dell'impianto di recupero rifiuti *de quo*, assolutamente fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe all'impianto in parola.

**CONCLUSIONI.**

L'analisi condotta ha evidenziato che la scelta espressa dall'EDA Salerno, con le deliberazioni di Consiglio d'Ambito n. 10 e n. 11 del 06.08.2020, -di affidamento alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione, in regime di "*in house providing*", del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo allo stoccaggio e trasferenza dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di potatura), permette di conseguire:

- l'obiettivo di "**efficienza**" del servizio, atteso che - in ossequio alla citata Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 10 del 06.08.2020 - consentirà all'EDA Salerno di razionalizzare la gestione dell'impiantistica pubblica a servizio dell'ATO e di efficientare la gestione integrata dei rifiuti urbani (mediante l'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. della gestione di tutta l'impiantistica pubblica per la gestione dei rifiuti a servizio dell'ATO Salerno);
- l'obiettivo di "**economicità**" del servizio, atteso che mediante l'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno si otterrà un risparmio immediato per i Comuni appartenenti all'ATO Salerno (e, quindi, per la collettività provinciale) pari a circa Euro 150.000,00 annui;
- l'obiettivo di "**qualità**" del servizio, atteso che mediante l'affidamento *in house* alla EcoAmbiente Salerno vi sarà una migliore cura dell'interesse pubblico alla tutela della salute umana e alla salvaguardia ambientale, dovendo la EcoAmbiente Salerno necessariamente investire delle risorse per effettuare degli indispensabili investimenti di natura mitigativa dell'impatto ambientale dell'impianto *de quo*;
- l'obiettivo di "**sostenibilità**" del servizio dal punto di vista economico-finanziario, per l'intera durata dell'affidamento *de quo*.

***

**In conclusione, si ritiene che sussista il requisito di cui alla "*motivazione economico-finanziaria della scelta*" e che, pertanto, si possa procedere all'affidamento alla Ecoambiente Salerno, in regime di "*in house providing*", del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti *de quo*.**

Salerno, lì 02.11.2020

Il Direttore Generale
dott. Bruno Di Nesta